



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 13/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2012, n. 1973

Cont. 1638/12/TG Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7/08/2012, n. 135. Proposizione impugnativa e conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno, ed Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore Avvocatura Regionale.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.Presidente Capone:

- con l'art. 19 del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012, il legislatore statale è intervenuto nuovamente nella materia delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni, dettando una disciplina inficiata da molteplici profili di illegittimità costituzionale, con particolare evidenza per quanto attiene alla invasione delle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni ed agli enti locali territoriali;
- in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. a), si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. p), nonché con l'art. 117, terzo e quarto comma e con l'art. 118, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui include tra le funzioni fondamentali dei comuni anche funzioni ricadenti in materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale;
- l'art. 19, comma 1, lett. d), collide con l'art. 117, quarto comma, e con l'art. 118, primo comma, Cost., nella parte in cui pretende di rivolgersi anche a funzioni amministrative riconducibili a materie di competenza legislativa residuale delle regioni, nonché con l'art. 123, ultimo comma, Cost., invadendo la potestà statutaria regionale;
- l'art. 19, comma 1, lett. e), si pone in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera p), e quarto comma Cost. in quanto la legislazione ordinaria dello Stato non dispone della competenza a regolare l'istituzione e l'organizzazione delle unioni di comuni;
- l'art. 19, commi da due a sei, nella parte in cui dettano una nuova articolata disciplina sulle procedure di istituzione, la delimitazione territoriale e la struttura organizzativa delle unioni di comuni, regolando altresì le funzioni che le unioni di comuni sono destinate a svolgere e prevedendo inoltre alcune specifiche disposizioni aventi diretta ed immediata finalità di contenimento della spesa pubblica, contrastano con l'art. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, con l'art. 118, secondo comma, nonché l'art. 119, primo, secondo e sesto comma Cost., violando i criteri di riparto della competenza legislativa regionale nelle materie di potestà concorrente, invadendo ambiti materiali affidati alla competenza regionale di tipo residuale (in primis quello concernente per l'appunto le unioni di comuni) e violando altresì le disposizioni costituzionali in materia di autonomia finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dell'autonomia di spesa nel rispetto dei soli limiti del coordinamento della finanza pubblica, nonché della disponibilità di un proprio patrimonio;
- si reputa pertanto necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte

Costituzionale avverso le citate disposizioni anche alla luce della impugnazione a suo tempo presentata dalla Regione Puglia con il ricorso iscritto al n. 141 del Reg. ric. 2011 della Corte Costituzionale - attualmente ancora pendente - avverso la disciplina contenuta nell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla l. n. 148 del 2011, disciplina che proprio l'art. 19 del d.l. n. 95 del 2012 ha provveduto in larga parte a sostituire;

- si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti ed all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Avv. Vittorio Triggiani;
- il compenso pattuito con il Prof. Avv. Marcello Cecchetti ammonta a complessivi euro 6.000,00 (fase studio euro 2.125,00, fase introduttiva euro 1.375,00, fase decisoria euro 2.500,00), oltre IVA, CAP e spese documentate;
- l'Avvocato Coordinatore rinuncia a qualsiasi compenso e/o rimborso di spese;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Enti Locali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 8.540,40 è composta come di seguito indicata e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.B.P. 0.4.1.) del bilancio in corso:

euro 7.540,40 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;  
euro 1.000,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista esterno.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 3.000,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale l'art. 19, comma 1, lettere a), d) e), nonché commi da 2 a 6 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 135 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini");

- di nominare procuratori e difensori della Regione Puglia il prof. Avv. Marcello Cecchetti e l'avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, avv. Vittorio Triggiani;

- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Avv. Loredana Capone

---